



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

medaglia d'oro al Valor Militare per Attività Partigiana

Assessorato Agricoltura, Parchi

Ascoli Piceno 07/07/2011

Prot n. 34397/ZPA

Ai sig. Sindaci del territorio Provinciale

Agli Agricoltori

Loro sedi

Gent.mi

Questo Assessorato in occasione degli ultimi eventi meteorici eccezionali verificatesi tra il 1 ed il 3 marzo 2011 che hanno interessato la nostra Regione, ha curato la raccolta di tutte le schede di segnalazione danni per monitorare la portata e l'entità del danno subita dal nostro territorio. Tale lavoro si è reso necessario per quantificare il danno e sostenere, presso gli organi competenti, la richiesta di declaratoria ministeriale per la dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatesi nel marzo scorso ed attivare così le procedure per l'attivazione degli interventi compensativi di cui al D.Lgs 102/2004.

Il percorso attivato ha portato i suoi frutti, il Ministro ha emanato la tanto attesa declaratoria, ponendo le basi al primo passaggio della procedura per l'ammissione ai benefici di legge per gli aventi diritto.

Il Decreto Ministeriale n. 12541 del 09/06/2011 è stato infatti pubblicato sulla G.U.R.I. del 28/06/2011, con allegata Delibera di Giunta R regionale n.918 del 27/06/2011.

Dalla lettura della declaratoria ministeriale pubblicata e della delibera regionale allegata si evince che, per ottenere l'ammissione ai benefici di legge, è necessario inoltrare **entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla pubblicazione del Decreto** una domanda per l'erogazione degli aiuti di cui all'art.5 dell D.Lgs n. 102/2004 e s.m.e i. alla

Regione Marche

PF Opere Pubbliche d'emergenza e prevenzione del rischio sismico

via Monte Marino, 28 – 60125 Ancona

a tal fine si ricorda che:

⇒ per l'attivazione degli interventi compensativi previsti dall'articolo 5 del richiamato decreto, è stata effettuata la seguente ripartizione per tipologia di danno e per territorio che di seguito si riporta:

<ul style="list-style-type: none"> - CASTEL DI LAMA, COLLI DEL TRONTO, SPINETOLI, MONSAMPOLO DEL TRONTO, MONTEPRANDONE E SAN BENEDETTO limitatamente all'area di esondazione del fiume Tronto per una fascia di 500 m in sinistra idrografica; - CARASSI, MONTEFIORE DELL'ASO, MASSIGNANO, RIPATRANSONE E CUPRA MARITTIMA limitatamente all'area di esondazione del fiume Menocchia per una fascia di 500 m in sinistra e destra idrografica; - GROTTAMMARE E RIPATRANSONE limitatamente all'area di esondazione del fiume Tesino una fascia di 500 m in sinistra e destra idrografica 	<p style="text-align: center;">Art. 5 comma 3</p> <p style="text-align: center;">per danni alle strutture aziendali e alle scorte</p> <p style="text-align: center;"><i>“In caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino all'80 per cento dei costi effettivi elevabile fino al 90 per cento nelle zone svantaggiate di cui all'art. 17 del Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999”</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> - ACQUASANTA TERME; ACQUAVIVA PICENA, APPIGNANO DEL TRONTO, ARQUATA DEL TRONTO, ASCOLI PICENO, CARASSAI, CASTEL DI LAMA, CASTIGNANO, CASTORANO, COLLI DEL TRONTO, COMUNANZA COSSIGNANO, CUPRA MARITTIMA, FOLIGNANO, FORCE, GROTTAMMARE, MALTIGNANO, MASSIGNANO, MONSAMPOLO DEL TRONTO, MONTALTO DELLE MARCHE, MONTEDINOVE, MONTEFIORE DELL'ASO, MONTEGALLO, MONTEMONACO, MONTEPRANDONE, OFFIDA, PALMIANO, RIPATRANSONE, ROCCAFLUVIONE, ROTELLA, SAN BENEDETTO DEL TRONTO, SPINETOLI, VENAROTTA 	<p style="text-align: center;">Art. 5 comma 6</p> <p style="text-align: center;">Per danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola</p> <p style="text-align: center;"><i>Compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, di cui al presente articolo, possono essere adottate misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a totale carico del Fondo di solidarietà nazionale.</i></p>

⇒ i contributi di cui al Fondo di Solidarietà Nazionale **non sono cumulabili** con altri benefici pubblici di qualunque origine o con benefici derivanti da polizze assicurative.

⇒ La quota di Fondo di Solidarietà nazionale destinata alla nostra Regione per gli aiuti relativi all'art. 5 del decreto legislativo n. 102/2004 verrà disposta, con successivo decreto, dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto dei fabbisogni di spesa.

⇒ Ai sensi del comma 3, articolo 5 del Dlgs 102/04, possono beneficiarne **solo le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative agricole** che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese della CCIAA fin dalla data dell'evento atmosferico, in possesso del fascicolo aziendale ai senso del DPR 505/99

e del D.Lgs 99/2004, operanti nelle zone sopra individuate, che in conseguenza dell'evento calamitoso riconosciuto, abbiano subito **danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile.**

- ⇒ I danni sono parificati ai costi di ripristino delle strutture, impianti e scorte.
- ⇒ La produzione lorda vendibile è stabilita, sulla base dell'ordinamento produttivo dell'anno, sommando per ogni coltura il prodotto della superficie investita per i quantitativi medi annui, prodotti nell'unità di superficie, nel triennio precedente per prezzo medio di vendita ottenuto in ciascun anno. In alternativa possono essere utilizzati i dati medi del quinquennio, con esclusione dell'anno con produzione più bassa e l'anno con produzione più elevata. Il calcolo deve essere effettuato a livello delle singole aziende.
- ⇒ Gli aiuti per il ripristino delle strutture aziendali, impianti e scorte non dovranno essere superiori all'80% dell'importo del danno effettivo, per cui si dovrà tenere conto di eventuali altri aiuti pubblici erogati per le stesse finalità e dei relativi risarcimenti assicurativi.
- ⇒ Sulla base del finanziamento assegnato dallo Stato e dell'ammontare totale del fabbisogno, determinato dalle richieste, procederanno alla ripartizione tra le varie tipologie di provvidenze attivate.

Mi sembrava doveroso chiarire i punti salienti riportati nella Delibera Regionale e nel Decreto ministeriale affinché tutti possiate attivarvi per presentare, nei tempi prescritti, le domande per la richiesta degli interventi compensativi previsti dall'articolo 5 del richiamato decreto.

In allegato troverete il modello della domanda da inoltrare alla Regione Marche PF Opere Pubbliche d'emergenza e prevenzione del rischio sismico, via Monte Marino, 28 – 60125 Ancona.

Maggiori informazioni possono essere desunte dal Decreto Ministeriale e dalla Delibera Regionale che, insieme al modello di domanda, possono essere visionati e scaricati dal sito istituzionale provinciale www.provincia.ap.it

Grazie ancora a tutti per la collaborazione e restiamo comunque in contatto per seguire ogni sviluppo della procedura.

Giuseppe Mariani

Assessore all'Agricoltura